



COMUNE DI PERUGIA

ORDINANZA SINDACALE

N. 2627 DEL 17/10/2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 – DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267. CHIUSURA SCUOLA DELL'INFANZIA "IL GIARDINO DI BIBI".

LA SINDACA

Premesso che:

- la scuola dell'infanzia "Il Giardino di Bibi", sita in Perugia, Via Sicilia è ospitata in immobile di proprietà comunale costituito da un unico piano fuori terra, con copertura piana e struttura in cemento armato, ed afferisce al Comprensivo Perugia 11;
- in data odierna la Dirigente Scolastica del suddetto Comprensivo, Prof.ssa Isa Settembrini, ha comunicato ai tecnici della U.O. Edilizia scolastica che nel plesso scolastico in oggetto si era verificato il crollo di una porzione di soffitto in un corridoio;

Dato atto che:

- i tecnici si sono immediatamente recati al plesso riscontrando che una porzione del solaio di copertura della scuola era stato interessato dal fenomeno dello "sfondellamento" ovvero dal crollo di porzioni dei laterizi costituenti il solaio in latero-cemento e del sottostante intonaco;
- oltre alla zona danneggiata si è riscontrato che in altre porzioni limitrofe del soffitto, sia in corridoio che nelle aule, l'intonaco e il sovrastante laterizio risultano parzialmente non adese al supporto e quindi a rischio di ulteriori licenziamenti;
- risulta necessario provvedere ad una indagine approfondita di tutti i plafoni del soffitto dell'edificio, la cui superficie ammonta a complessivi 390 mq ed al successivo ripristino sia delle zone danneggiate sia di quelle a potenziale rischio di ulteriori crolli;
- per quanto rilevato in sede di sopralluogo, è pertanto necessario rendere temporaneamente non fruibile l'edificio scolastico fino all'effettuazione di più approfondite indagini nonché dei lavori di ripristino dei soffitti volti a ripristinare le condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura;

Firmato digitalmente da
Ferdinandi Vittoria

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA



- si è provveduto a trasferire, di comune accordo con il Dirigente scolastico, tutte le attività didattiche presso la scuola dell'infanzia Montessori ospitata nel limitrofo plesso "Pestalozzi", sito in Via Simpatica afferente allo stesso Comprensivo 11 e di proprietà comunale;

Accertato che l'edificio sito in Via Sicilia è di proprietà del Comune di Perugia CF 00163570542 ed è censito al Catasto Fabbricati al Foglio 251 particella 181 sub 355;

Considerato che la situazione come sopra descritta costituisce un grave pericolo per l'incolumità pubblica, trattandosi di edificio scolastico occupato quotidianamente da alunni e personale;

Visto l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

Ritenuta necessaria, per le ragioni sopra esposte, l'adozione con urgenza di interventi volti ad eliminare pericoli per l'incolumità pubblica;

Atteso che le menzionate ragioni di urgenza precludono la previa notizia di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e considerato:

ORDINA

- la chiusura temporanea dell'edificio scolastico sito in Perugia, Via Sicilia sede della Scuola dell'Infanzia "Il Giardino di Bibi" facente parte dell'Istituto Comprensivo n. 11 fino al 6 novembre 2024, salvo ulteriori disposizioni diverse, al fine di eseguire la mappatura dei soffitti ed il ripristino delle parti ammalorate;

- al Dirigente Scolastico competente di non utilizzare, per sé e per altri, l'edificio scolastico suddetto, il cui accesso resterà interdetto fino al termine di cui sopra;

COMUNICA

che la presente ordinanza è stata preventivamente inviata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. n. 92/2008 convertito nella L. n. 125/2008, affinché, ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Si segnala altresì che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, sede dell'Umbria, entro 60 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso provvedimento, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

L'inosservanza alla presente ordinanza comporterà altresì l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

DATI RIEPILOGATIVI

Area/e di intervento:	
Provvedimento/i:	
Soggetto:	

Firmato digitalmente da
Ferdinandi Vittoria

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico apposto è possibile scaricare il documento conforme al DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos. Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni. SPAZIO FIRMA



Firmato digitalmente da
Ferdinandi Vittoria

Per la verifica di conformità del Contrassegno Elettronico
apposto è possibile scaricare il documento conforme al
DPCM 13/11/2014 tramite l'App Honos.
Visita <https://honos.land.it> per le istruzioni.SPAZIO FIRMA

